



POLITECNICO DI TORINO

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONCLUDERE, PER CIASCUN LOTTO, UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 SS.MM.II, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'EVOLUZIONE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DI ATENEEO.

LOTTO _____ - CIG:

TRA

Il Politecnico di Torino, di seguito nominato per brevità anche "Amministrazione Contraente", con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentato dalla Dott.ssa Ilaria Adamo, nata a Torino il 13/03/1960, in qualità di Direttrice Generale, autorizzata alla firma ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, domiciliata ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il Sig. _____, nato a _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società _____ (di seguito denominato anche "Affidatario"), con sede legale in _____, Partita Iva _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la _____ (e congiuntamente denominati anche per brevità le "Parti")

PREMESSO CHE

- Il Politecnico di Torino, in attuazione del DDG n. 1107/2019 del 31.05.2019, ha indetto, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta - suddivisa in quattro lotti autonomi, di valore complessivo pari a € 4.978.000,00 (comprensivo dell'opzione e al netto dell'IVA) – per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere, per ciascun lotto, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, avente ad oggetto i servizi di supporto specialistico all'evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di Ateneo;
- gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e suoi allegati, Capitolato Speciale e relativi allegati) hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di valutazione delle offerte;
- l'Accordo Quadro ha la durata di 2 anni (solari e consecutivi), decorrenti dalla data di effettivo inizio delle attività, ed è rinnovabile per ulteriori due anni. Il Politecnico si è riservato la facoltà di procedere all'avvio anticipato dei servizi o parte di essi, immediatamente dopo l'aggiudicazione della procedura;
- l'Accordo Quadro è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, Legge 488/1999;



POLITECNICO DI TORINO

- in data _____ il Bando di gara relativo alla procedura aperta è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e pubblicato il _____ nella Banca dati dell'Unione Europea relativa agli appalti pubblici;
- a seguito della procedura aperta, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è risultata aggiudicataria del Lotto _____ la Società _____;
- con Decreto della Direttrice Generale n. ____/2019 del _____ è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace del Lotto _____ della procedura in oggetto in favore della Società aggiudicataria, che ha offerto il ribasso unico percentuale del _____ *da applicare sulle tariffe giornaliere poste a base di gara (Lotti 1, 2 e 3)*/ che ha offerto il ribasso unico percentuale del _____ *da applicare sui prezzi posti a base di gara per i singoli servizi (Lotto 4)*;
- la Società _____ ha presentato a mezzo di polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____, la cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, per un importo di € _____;
- a copertura di tutti i rischi connessi alle attività oggetto di affidamento, la Società ha stipulato la polizza assicurativa n. _____, rilasciata da _____;
- sono state inoltre acquisite agli atti le dichiarazioni di idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara;
- la documentazione acquisita ai fini della stipula del presente Accordo Quadro è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale
- l'Affidatario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e suoi allegati, dal Capitolato Speciale e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

- “Stazione appaltante” (di seguito denominata anche “Amministrazione Contraente” o “Committente” o “Amministrazione”): il Politecnico di Torino che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare l'Accordo Quadro in relazione a ciascun lotto;



POLITECNICO DI TORINO

- “Contraente”, “Affidatario”, “Impresa” o “Esecutore”: l’Operatore Economico cui è affidato l’Accordo Quadro in relazione al singolo lotto;
- “Accordo Quadro” (di seguito denominato anche “contratto normativo” o genericamente “Contratto”): l’accordo concluso tra la Stazione appaltante e gli operatori economici aggiudicatari, al fine di stabilire le clausole generali dei singoli contratti attuativi che l’Ateneo si riserva di affidare alle Società Aggiudicatrici dei singoli lotti durante il periodo di validità dell’Accordo stesso;
- “Contratto attuativo”: il contratto stipulato tra l’Amministrazione e l’Affidatario di ciascun lotto, contenente l’indicazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle prestazioni che l’Amministrazione - previa discrezionale ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno - affida alla/e Società, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli atti da esso richiamati;
- “Atti di Gara”: l’accezione con la quale si intendono congiuntamente il Bando di gara (“Bando”), il Disciplinare di gara (“Disciplinare”) e il presente Capitolato Speciale (“Capitolato”), con tutti gli allegati e gli altri atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compreso lo schema di contratto, unitamente a ogni altro atto adottato dal Politecnico nel corso della Procedura.
- “Capitolato Speciale d’Oneri” di seguito denominato anche “C.S.O”) e “Specifiche Tecniche”: i documenti costituenti parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l’Operatore Economico affidatario dovrà garantire;
- (“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l’Operatore Economico affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;
- “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito denominato anche “Codice”): il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- “Responsabile Unico del Procedimento”: il soggetto che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento del servizio previsti dal D.lgs. 50/2016 e, in particolare, cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull’osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l’applicazione delle penali;
- “Direttore dell’Esecuzione del Contratto”: il soggetto che ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell’Affidatario di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e



POLITECNICO DI TORINO

sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto normativo e vengono materialmente allegati il Capitolato Speciale, le Specifiche tecniche del Lotto _____, l'Offerta Economica dell'Affidatario, che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lett. **A, B e C**.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione dell'affidamento di cui al presente Accordo Quadro da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente Accordo Quadro è regolato:

- dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- dalle disposizioni del Decreto Legge n. 32/2019 del 18 aprile 2019;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'Affidatario, all'atto della firma dell'Accordo Quadro, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel CSO. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza ad assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che l'assunzione dell'affidamento implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

L'Affidatario è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dal Politecnico e in particolare:

- leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, a titolo esemplificativo, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, all'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia.
- leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei cantieri.

Articolo 4

Oggetto

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi che l'Amministrazione stipulerà con l'Affidatario.

Con il presente Contratto normativo l'Affidatario si obbliga nei confronti del Politecnico a erogare i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri (e relativi allegati) e alle condizioni definite nell'Offerta tecnica ed economica.

Articolo 5

Servizi oggetto del presente contratto



POLITECNICO DI TORINO

L'appalto ha per oggetto l'Affidamento dei servizi di supporto specialistico all'evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di Ateneo. Più precisamente:

Lotto _____

Articolo 6

Durata e valore stimato dell'accordo

Il valore complessivo dell'affidamento per il Lotto ____ è pari a _____ (massimo spendibile al netto dell'Iva e dell'opzione del rinnovo) ed è rappresentativo della sommatoria degli importi ipotizzati degli appalti specifici che presumibilmente verranno affidati mediante contratti attuativi in virtù del presente accordo quadro.

La stima del massimo spendibile è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno massimo presunto dei servizi ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle necessità dei servizi, nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro; pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante e il Politecnico non è quindi obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

Fermo restando l'importo massimo presunto, il Politecnico si impegna a garantire all'Affidatario le prestazioni minime per l'importo di € _____.

Il presente Accordo ha una durata di 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.

E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Il Politecnico si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro per ulteriori 2 anni (due).

Articolo 7

Modalità di conclusione dei singoli contratti attuativi

I singoli contratti attuativi saranno stipulati dall'Amministrazione a mezzo di scrittura privata o scambio di lettera e avranno per oggetto le modalità specifiche di esecuzione dei servizi richiesti dall'Amministrazione, previa ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno, nel rispetto di quanto stabilito nel CSO e nei relativi allegati e nell'offerta presentata dall'affidatario.

E' ammessa, ai sensi dell'art. 35, co. 18 del D.lgs. 50/2016, un'anticipazione del prezzo da corrispondere all'Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

La fornitura del servizio oggetto dei Contratti attuativi non è affidata all'Affidatario in via esclusiva; pertanto l'Amministrazione - potrà affidare a soggetti terzi diversi dall'Affidatario, in tutto o in parte, prestazioni rientranti nell'oggetto della fornitura, fermo restando il rispetto dei limiti di importo minimo previsto dal CSO e dalla disciplina di gara.

La durata dei singoli contratti attuativi decorre dalla data della loro sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.



POLITECNICO DI TORINO

Nel caso in cui l'Affidatario versi, per fatto e/o responsabilità propri e/o di suo personale impiegato nell'appalto, nell'impossibilità di completare l'esecuzione delle giornate minime contrattualmente previste, il Politecnico di Torino riconoscerà allo stesso unicamente le giornate effettivamente prestate.

Articolo 8

Modalità di esecuzione della fornitura

Le attività di manutenzione e sviluppo oggetto del supporto specialistico devono essere fornite nell'ambito delle funzionalità definite nel C.S.O. e potranno essere estese alle nuove funzionalità realizzate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo. Entro la data prevista per l'avvio di ciascun Contratto attuativo, l'Affidatario dovrà disporre delle risorse necessarie per garantire l'attivazione del servizio e l'immediata operatività delle figure professionali proposte in sede di offerta, o loro sostituiti con le modalità previste dal capitolato speciale. In caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione, il Politecnico applicherà le penali previste dal C.S.O., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 9

Sedi

Tutte le attività relative ai servizi previsti dal presente Accordo Quadro dovranno svolgersi negli uffici del Committente ubicati presso la sede di C.so Duca degli Abruzzi n. 24 o, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, presso una delle sedi metropolitane del Committente.

Articolo 10

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso dal Committente, s'intendono interamente compensate le spese generali e gli utili dell'Affidatario, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere anche se non esplicitamente indicati nel Capitolato, ivi comprese eventuali spese di trasferta sul territorio nazionale, necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio. I prezzi offerti s'intendono fissati dall'Affidatario in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi.

Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel CSO.

L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Contratti attuativi.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche descritte nella documentazione di gara oltre che nell'Offerta Tecnica dell'Affidatario. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.



POLITECNICO DI TORINO

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dei Contratti, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, per la cui determinazione si applicheranno:

- per i lotti 1, 2 e 3: la tariffa giornaliera prevista a base di gara per le figure professionali di Analista dei Sistemi informativi e di business, di Analista e Sviluppatore Senior e Analista e Sviluppatore Junior, al netto del ribasso unico percentuale offerto;
- per il lotto 4: i prezzi posti a base di gara per i singoli servizi, al netto del ribasso unico percentuale offerto.

L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Politecnico o, comunque, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

L'Affidatario si impegna espressamente a garantire e tenere indenne il Politecnico da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Affidatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo dovranno essere prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Politecnico.

Articolo 11

Oneri a carico dell'Amministrazione Committente

Sarà onere del Politecnico di Torino mettere a disposizione, presso i propri locali, postazioni di lavoro per le figure professionali impiegate per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

Articolo 12

Oneri a carico dell'Affidatario

L'Affidatario garantisce che tutte le risorse impiegate per l'erogazione dei servizi - sia in fase di presa in carico, sia durante la fornitura stessa in caso di integrazioni e/o sostituzioni - posseggano i requisiti dichiarati in sede di offerta (minimi e premiali); altresì si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'affidamento provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Nel caso di sostituzione delle figure professionali impiegate nell'esecuzione dei servizi, l'Affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Oneri.

L'attività dell'Affidatario non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Politecnico al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Politecnico.

Entro 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvio dei singoli contratti attuativi, l'Affidatario dovrà far pervenire al Politecnico di Torino, a firma del legale rappresentante, l'elenco dei dipendenti che accederanno ai locali delle sedi.



POLITECNICO DI TORINO

L'Affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione dei servizi.

Articolo 13

Modalità di rendicontazione e remunerazione dei servizi

L'Affidatario deve fornire al Politecnico di Torino un rapporto sulle attività svolte e sulle risorse impegnate, con cadenza di norma mensile. I rapporti di attività dovranno pervenire al Politecnico ed essere approvati prima della emissione delle fatture a cui si riferiscono.

I servizi verranno remunerati sulla base delle giornate effettivamente erogate.

Ulteriori oneri dell'Affidatario sono:

- presentazione di rapporto periodico mensile riferito a ciascuna risorsa fornita in termini quantitativi giornalieri (ore/giorno) e di attività svolta;
- presentazione di rapporto periodico mensile di sintesi riferito al totale delle risorse fornite in termini quantitativi (ore/periodo);
- partecipazione del Coordinatore alle riunioni per la pianificazione, il controllo e la verifica di avanzamento delle attività assegnate. Queste riunioni si svolgeranno con cadenza almeno mensile.

Tutte le attività sopra indicate non sono onerose per l'Ateneo.

Articolo 14

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Affidatario si impegna ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione dei contratti attuativi, secondo quanto specificato nell'offerta tecnica, nel presente Accordo Quadro e rispettivi allegati e in tutti gli altri atti richiamati nelle premesse di cui sopra e negli stessi contratti attuativi. Tutte le risorse impiegate nell'esecuzione delle commesse sono assunte dall'Affidatario con contratto di lavoro subordinato per l'intero periodo contrattuale.

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare tutti gli obblighi verso il personale impiegato nell'esecuzione delle attività derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi, e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nei citati contratti collettivi nazionali, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Affidatario e lavoratore/prestatore.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Affidatario è tenuto all'adeguamento delle condizioni retributive in base alle nuove determinazioni relative al costo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.



POLITECNICO DI TORINO

L’Affidatario, nell’esercizio delle attività inerenti l’oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare alle proprie risorse impiegate, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento del Politecnico di Torino” consultabile all’indirizzo:

http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disposizioni_generali/atti_generali/.

La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 15

Coordinatore dell’Affidatario

Il Coordinatore - responsabile del servizio – che, nell’ambito dell’affidamento in oggetto competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino per ogni questione inerente l’esecuzione dello stesso, è il Sig. _____.

Il Coordinatore rappresenta ad ogni effetto il Contraente in tutte le attività attinenti all’esecuzione contrattuale, ivi compresi la supervisione e il coordinamento delle attività amministrative, la pianificazione e la gestione delle prestazioni contrattuali, la soluzione delle criticità, la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte del Committente, il monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia contrattuale, l’implementazione di tutte le azioni necessarie a garantire l’esatta esecuzione delle prestazioni.

Il Politecnico si rivolgerà direttamente al Coordinatore per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l’esecuzione del servizio. Tutte le comunicazioni formali trasmesse all’attenzione del Referente si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Coordinatore sarà considerato dal Politecnico come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Affidatario.

Il Coordinatore ha l’obbligo di reperibilità mediante telefono cellulare al numero _____ (dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle ore 09:00 alle ore 17:00) e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento sullo svolgimento del servizio.

Articolo 16

Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Politecnico e l’Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.81/2008 in relazione ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Articolo 17

Controlli, Inadempienze e penalità



POLITECNICO DI TORINO

L'affidatario riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvede a notificare all'Affidatario l'accertamento delle stesse e ad applicare le penalità come dettagliato nel capitolato e nelle specifiche tecniche dei singoli lotti.

Resta salva la facoltà del Politecnico di prevedere in occasione dei singoli contratti attuativi eventi che possono dar luogo all'applicazione di penali rapportati alla specificità del servizio.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto del Politecnico ad ottenere la prestazione e di richiedere il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza rilevata, come previsto dall'art. 15 del C.S.O.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione dei singoli contratti attuativi o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore complessivo minimo dell'accordo quadro del lotto di riferimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 18

Sospensioni ed interruzioni dei servizi

L'Affidatario non può sospendere i servizi in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto per colpa e all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa improvvisa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, dell'Affidatario, qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata tempestivamente per iscritto al RUP, dando prova dell'impossibilità dell'esecuzione del servizio, non si procederà alla risoluzione contrattuale o all'applicazione di penali.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Aggiudicatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

In caso di sciopero dei dipendenti dell'Impresa Affidataria, devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività della Stazione Appaltante. A tal fine potranno essere concordate tra l'Affidataria e il Politecnico di Torino, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.

Articolo 19

Subappalto



POLITECNICO DI TORINO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Articolo 20

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto normativo ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto attuativo, l'Affidatario ha costituito le cauzioni definitive indicate in premessa. Tali cauzioni sono vincolate per tutta la durata dell'accordo quadro e comunque di tutti i contratti attuativi da esso derivanti.

Le cauzioni definitive si intendono prestate a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

Le garanzie operano nei confronti delle singole strutture aderenti all'accordo quadro a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti attuativi e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

Le garanzie operano per tutta la durata dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e dal contratto normativo; pertanto, le garanzie saranno svincolate, previa deduzione di eventuali crediti delle singole strutture aderenti all'accordo, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare delle cauzioni definitive dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Politecnico.

Articolo 21

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Affidatario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi in titolo e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

L'Affidatario è tenuto ad usare la massima diligenza nell'erogazione dei servizi, in considerazione dell'importanza che questi rivestono per il Politecnico di Torino. Nell'effettuazione dei servizi, l'Affidatario deve ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.

L'Affidatario deve altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Ateneo.

A tal fine, a copertura dei rischi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario ha presentato la polizza R.C.T., richiamata in premessa, secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 4, del C.S.O., per un massimale di € _____ per sinistro

Il Politecnico di Torino non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà dell'Affidatario che si trovino nei locali dell'Ateneo, per cui solo all'Affidatario spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Ateneo sollevato da ogni



POLITECNICO DI TORINO

responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della citata polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 22

Diffida ad adempiere e Risoluzione di Diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo PEC o altra modalità prevista dalla legge, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo PEC o altra modalità prevista dalla legge, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Affidatario e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Articolo 23

Clausola risolutiva espressa

L'accordo quadro e i singoli contratti attuativi sono risolti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b. situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario;
- c. manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e. ritardo nell'avvio del servizio rispetto alle date di decorrenza del medesimo individuate dal Politecnico di Torino;
- f. subappalto non autorizzato della prestazione;
- g. cessione totale o parziale del contratto;
- h. mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i. ingiustificata interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario;



POLITECNICO DI TORINO

- j. violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- k. qualora l'Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l. qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- m. in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- n. in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi elencati ai punti precedenti sono contestati all'Affidatario per iscritto dal Responsabile del Procedimento previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione è comunicata tramite PEC o altra modalità prevista dalla legge entro 60 giorni dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

Non possono essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il Politecnico di Torino, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l'esecutore sia un Raggruppamento temporaneo d'Impresa, in caso di fallimento, si applica la disciplina prevista dall'art. 48, comma 17 e 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 24

Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico - dandone opportuna comunicazione - può sostituirsi all'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero può avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario.



POLITECNICO DI TORINO

Articolo 25

Recesso del Politecnico di Torino

Il Politecnico può recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque tempo, secondo quanto previsto dal C.S.O. e dall'art. 109 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

Articolo 26

Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 27

Fallimento dell'affidatario

In caso di fallimento dell'Affidatario, l'Amministrazione, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, procede ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l'esecutore sia un Raggruppamento temporaneo d'Impresa, in caso di fallimento, si applica la disciplina prevista dall'art. 48, commi 17 e 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 28

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, c.13, D.lgs. 50/2016.

Articolo 29

Corrispettivi

I prezzi relativi a ciascun servizio sono quelli risultanti dall'esito della gara e riportati nell'offerta economica. Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso, s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti come specificato al precedente art. 10. È ammessa la revisione prezzi, a partire dal secondo anno del contratto, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 30

Fatturazione e liquidazione dei pagamenti

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile posticipata sulla base delle fatture relative alle ore di servizio effettivamente svolte nel mese.

Il corrispettivo dovuto per i servizi sarà erogato a seguito di fatturazione mensile posticipata come specificato all'art. 5 del capitolato, cui si rinvia.

Articolo 31

Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto devono essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I



POLITECNICO DI TORINO

relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

Il Politecnico risolverà il contratto qualora l'Affidatario non esegua le transazioni nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 32

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: *politecnicoditorino@pec.polito.it*, per informazioni e chiarimenti: *privacy@polito.it*. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: *dpo@polito.it*;

- per l'Affidatario il Titolare del trattamento dei dati è _____ con sede in _____, nella persona di _____. I dati di contatto del Titolare sono PEC: _____, per informazioni: _____.

Articolo 33

Foro competente

Eventuali controversie relative al presente accordo quadro sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 34

Riservatezza



POLITECNICO DI TORINO

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il presente Atto ed i singoli Contratti attuativi, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 35

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto normativo e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

Articolo 36

Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono poste a carico dell'Affidatario.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, assolta in modalità virtuale.

Il contratto, debitamente sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 37

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al C.S.O. e relativi allegati, alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 38

Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Atto i seguenti documenti:

All. A: Capitolato Speciale d'Oneri

All. B: Specifiche tecniche



POLITECNICO DI TORINO

All. C: Offerta Economica dell’Affidatario

Per il Politecnico di Torino

La Direttrice Generale

Dott.ssa Ilaria Adamo

Per l’Affidatario

Il Legale Rappresentante

SCHEMA ACCORDO QUADRO